ItaliaOggi

Data 06-11-2012
Pagina 33
Foglio 1

CASSAZIONE

Amianto, legittimo non lavorare

DI DEBORA ALBERICI

Non può essere sospeso il pagamento dello stipendio ai lavoratori che timbrano e poi fanno lo sciopero bianco perché esposti alle polveri di amianto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18921 del 5 novembre 2012, ha respinto il ricorso della rete Ferroviaria italiana spa che aveva sospeso lo stipendio ad alcuni suoi operai perché, dopo aver timbrato, si erano rifiutati di lavorare in zone che non erano ben protette dalle inalazioni di amianto. Insomma, già ad avviso del tribunale di Napoli, la reazione degli operai a un rischio così grande per la salute non era assolutamente sproporzionata. Questo anche in ottemperanza al principio generale per cui la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cc, pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali dei lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute dei dipendenti sul luogo di lavoro. Ciò tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cc, tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente a un obbligo contrattuale, questi, oltre al risarcimento dei danni, ha in linea di principio il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute.

In altri termini ha fatto bene il tribunale campano a ritenere legittimo il comportamento degli operai che, pur avendo marcato il cartellino, si erano astenuti dal lavoro nelle zone a rischio. Si tratta, dice il collegio, «di una giustificata reazione all'altrui inadempimento». Di più. È anche irrilevante il fatto che, dopo la timbratura all'orologio marcatempo, i lavoratori si fossero trattenuti nelle vicinanze, senza recarsi ai singoli reparti ma neppure allontanandosi dall'officina.

LAVORO E PREVIDENZA

Patti aziendali in crescita

Salari e stati di crisi al centro della contrattazione

CASSAZIONE
Amianto, legittimo non lavorare

Mobilità e apprendistato, gli incentivi sono a scelta

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.